

STATUTO

**IMPRESA SOCIALE BUONA
VISIONE S.R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SONDRIO SO VIA RAGAZZI DEL '99
11

Numero REA: SO - 77683

Codice fiscale: 01032890145

Forma giuridica: SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-10-2022 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "A" AL N. 121666/47394

S T A T U T O

TITOLO I - DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA E SEDE

ART. 1 - DENOMINAZIONE

E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "IMPRESA SOCIALE BUONA VISIONE S.R.L.".

ART. 2 - OGGETTO SOCIALE

1) La Società viene costituita al fine di esercitare, in via stabile e principale, l'attività d'impresa di interesse generale oltre specificata, senza scopo di lucro e con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, adottando modalità di gestione responsabili e trasparenti e favorendo il più ampio coinvolgimento dei suoi lavoratori, degli utenti e di altri soggetti interessati alle attività d'impresa.

2) La società ha per oggetto l'esercizio di attività nelle quali, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 112 e successive modificazioni e integrazioni, siano occupati:

- lavoratori molto svantaggiati ai sensi dell'articolo 2, numero 99), del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e successive modificazioni;

- persone svantaggiate o con disabilità ai sensi dell'articolo 112, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni;

- persone beneficiarie di protezione internazionale ai sensi del Decreto Legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni;

- persone senza fissa dimora iscritte nel registro di cui all'articolo 2, quarto comma, della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228, le quali versino in una condizione di povertà tale da non poter reperire e mantenere un'abitazione in autonomia.

In particolare, la società si propone di promuovere percorsi attivi e dinamici finalizzati alla piena valorizzazione delle potenzialità delle persone, anche attraverso la promozione di attività ed eventi didattici, formativi e informativi, creando i presupposti affinché queste possano trovare le motivazioni per intraprendere un percorso di crescita professionale, attraverso l'esercizio delle seguenti attività:

- a) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

- b) gestione di servizi legati all'abitare, al social housing e la gestione di spazi sociali;

- c) gestione di attività alberghiere e di residence;

- d) gestione di pasticcerie, bar, ristoranti, tavola calda e/o fredda il tutto tanto da asporto, quanto per il consumo sul posto e di pubblici esercizi in genere;

- e) gestione di laboratori per la produzione di prodotti alimentari e bevande, in particolare di dolciumi, di pasticceria e di gelateria;

- f) commercio al minuto ed all'ingrosso di tutti i prodotti del settore alimentare ed in particolare di prodotti dolciari, pasticceria, gelati.

3) In relazione all'oggetto, quali attività da esercitarsi in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1991 numero 197:

a) potrà assumere o cedere partecipazioni e finanziamenti in imprese, enti e società - sia costituite sia da costituirsi - aventi scopo analogo ed affine al proprio;

b) potrà compiere tutte le operazioni bancarie, commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale ed in particolare prestare garanzie reali e personali anche a favore di terzi, soci o non soci.

ARTICOLO 3 - DURATA DELLA SOCIETA'

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

ARTICOLO 4 - SEDE SOCIALE E DOMICILIO DEI SOCI

1) La società ha sede nel Comune di Sondrio (SO).

Possono essere istituite, nelle forme di legge, sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, stabilimenti, uffici operativi e di rappresentanza in Italia ed all'estero.

2) Il domicilio o la sede dei soci, per tutti i rapporti con la società, si intende quello risultante dal registro delle imprese. Il domicilio anagrafico può essere integrato con l'indicazione di un indirizzo telefonico per le comunicazioni via telefax e telematico per le comunicazioni e-mail, anche questi risultanti dal registro delle imprese. E' fatto obbligo ai soci di provvedere a comunicare il cambiamento del proprio domicilio, che deve essere tempestivamente iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

TITOLO II - CAPITALE, QUOTE DI PARTECIPAZIONE, FINANZIAMENTI DEI SOCI

ART. 5 - CAPITALE SOCIALE

1) Il capitale sociale è di euro 10.500,00 (diecimilacinquecento).

2) Il capitale potrà essere aumentato mediante esecuzione di nuovi conferimenti in denaro, in natura, o di crediti o mediante qualsiasi altro elemento suscettibile di valutazione economica, oppure mediante passaggio di riserve a capitale nei termini consentiti dalla legge.

3) Salvo il caso di cui all'art. 2482 ter Codice Civile, gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi. In tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art. 2473 Codice Civile.

4) In caso di riduzione del capitale per perdite può essere omesso il deposito preventivo presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'organo amministrativo sulla situazione patrimoniale della società e delle osservazioni dell'organo di controllo. La rinuncia a detto deposito deve essere confermata in sede assembleare e deve risultare dal relativo verbale. In caso di riduzione del capitale per perdite, nell'assemblea gli amministratori devono comunque dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione prevista dal secondo comma dell'art. 2482 bis del codice civile.

ARTICOLO 6 - VERSAMENTI E FINANZIAMENTI SOCI

1) I soci potranno eseguire versamenti in conto capitale. Analogamente i soci potranno eseguire finanziamenti, sia fruttiferi sia

infruttiferi, che non costituiscano raccolta di risparmio tra il pubblico a sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia. Salvo diversa determinazione, i finanziamenti effettuati dai soci a favore della società devono considerarsi infruttiferi.

2) In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

ARTICOLO 7 - TRASFERIMENTO DELLE QUOTE DI PARTECIPAZIONE

1) Le partecipazioni sono divisibili e trasferibili liberamente, per atti tra vivi, solo a favore:

- a. di altri soci;
- b. del coniuge e dei parenti in linea retta;
- c. di società controllanti, controllate e comunque appartenenti al gruppo societario.

Non è configurabile quale atto traslativo sottoposto alla presente disciplina, l'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione da parte della stessa, quindi i trasferimenti tra fiduciante e società fiduciaria al fine dell'instaurazione o cessazione del relativo mandato, purché risultante dalle scritture dell'apposito registro.

2) In qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nel registro delle imprese spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Per "partecipazione" (o "partecipazioni") si intende la partecipazione di capitale spettante a ciascun socio ovvero parte di essa in caso di trasferimento parziale e/o i diritti di sottoscrizione ad essa pertinenti.

Per "trasferimento" si intende il trasferimento per atto tra vivi.

Per "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione concernenti la piena o la nuda proprietà o l'usufrutto nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, di conferimento, dazione in pagamento e donazione.

In tutti i casi in cui la natura del negozio non preveda un corrispettivo ovvero il corrispettivo sia diverso dal denaro, i soci acquistano la partecipazione versando all'offerente la somma determinata di comune accordo, o in mancanza di accordo, dall'arbitratore come meglio specificato nel presente articolo.

3) Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione in tutto o in parte dovrà:

- a) comunicare la propria offerta a tutti gli altri soci a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno spedita all'indirizzo risultante dal registro delle imprese.

L'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo richiesto o il valore della quota e le modalità di pagamento.

- b) Entro il termine di decadenza di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui innanzi, gli altri soci possono esercitare il diritto di prelazione in proporzione alle quote possedute e, sempre per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, comunicare la

loro decisione al socio che intenda alienare.

4) Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un socio, la partecipazione offerta spetterà ai soci interessati in proporzione al valore nominale della partecipazione da ciascuno di essi posseduta.

5) Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

6) Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno a richiedere al Presidente del Tribunale del luogo dove ha sede la società, su istanza della parte più diligente e a spese di entrambe le parti, la nomina di un unico arbitratore che stabilirà il prezzo di cessione con equo apprezzamento ai sensi dell'art. 1349 primo comma Codice Civile.

Nell'effettuare la sua determinazione l'arbitratore dovrà tener conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel mercato nonché del prezzo e delle condizioni offerte dal potenziale acquirente, ove egli appaia di buona fede, e di ogni altra circostanza e condizione che viene normalmente tenuta in considerazione ai fini della determinazione del valore di partecipazioni societarie, con particolare attenzione a un eventuale "premio di maggioranza" per il caso di trasferimento del pacchetto di controllo della società.

Successivamente alla valutazione dell'arbitratore, sia il socio che intende alienare la quota che i soci che intendono acquistarla potranno rinunciare all'operazione. Restano a carico della parte rinunciante le spese dell'arbitrato.

7) Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro trenta giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

8) La procedura di cui sopra potrà essere omessa qualora tutti i soci manifestino per iscritto il loro consenso al trasferimento delle partecipazioni.

9) In deroga a quanto stabilito dallo articolo 2470, comma 1 del Codice Civile, il trasferimento delle partecipazioni sociali e la

costituzione di diritti reali sulle stesse, sia per atto tra vivi che per successione a causa di morte, hanno effetto nei confronti della società solo dopo l'iscrizione nel registro delle imprese, effettuata a seguito del deposito eseguito ai sensi di legge.

Sono fatte salve le previsioni degli articoli 2470, comma 2 e 2471, comma 1, del Codice Civile, e le altre disposizioni inderogabili di legge.

Colui che subentra nella titolarità della partecipazione sociale, o di diritti su di essa, deve trasmettere tempestivamente alla società copia conforme dell'atto dal quale trae origine l'acquisto, ed in genere della documentazione che ha dato luogo all'iscrizione nel registro delle imprese. Gli amministratori hanno l'obbligo di verificare la conformità del trasferimento alle prescrizioni contenute nel presente statuto; nel caso in cui riscontrino una violazione di norme statutarie, in particolare di quelle alla cui osservanza è subordinata l'efficacia del trasferimento nei confronti della società, devono darne immediata comunicazione all'acquirente della partecipazione o di diritti su di essa, il quale deve astenersi dall'esercizio dei diritti sociali e deve prestare ogni collaborazione necessaria per la cancellazione dell'iscrizione del trasferimento dal registro delle imprese, rispondendo in caso contrario dei danni arrecati alla società.

10) In caso di costituzione del diritto di pegno, il diritto di voto deve permanere in capo al datore di pegno che è obbligato pertanto a mantenerlo in capo a sé e non può trasferirlo al soggetto che riceve il pegno, al quale la società non riconoscerà il diritto di voto.

11) La partecipazione trasferita per successione legittima o testamentaria, a soggetti diversi da quelli di cui al punto 1 del presente articolo, dovrà essere offerta in prelazione a tutti i soci con i modi e con gli effetti del presente articolo.

Fino a quando non sia stata fatta l'offerta e non risulti che questa non sia stata accettata, l'erede o il legatario non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi inerenti alle partecipazioni e non potrà alienare le partecipazioni con effetto verso la società e, pertanto, dovrà astenersi dal richiedere il deposito presso il registro delle imprese della documentazione prescritta per il trasferimento a causa di morte previsto dall'articolo 2470, comma 2 ultimo periodo C.C., rispondendo, in caso contrario, dei danni arrecati alla società.

ARTICOLO 8 - RECESSO DEL SOCIO E LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI

1) Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a. il cambiamento dell'oggetto della società;
- b. la trasformazione della società;
- c. la fusione e la scissione della società;
- d. la revoca dello stato di liquidazione;
- e. il trasferimento della sede della società all'estero;
- f. l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo;
- g. il compimento di operazioni che comportino una sostanziale

modifica dell'oggetto sociale della società;

h. il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma Codice Civile, tra cui quelle di cui al comma 3 del precedente articolo 5.

2) Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

3) Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo Amministrativo mediante invio di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

4) La raccomandata deve essere inviata entro 30 (trenta) giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

5) Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

6) Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

7) Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

ARTICOLO 9 – ESCLUSIONE DEL SOCIO

1) Con decisione dell'assemblea dei soci può essere escluso per giusta causa il socio che:

a) essendosi obbligato alla prestazione di opera o di servizi a titolo di conferimento, non sia più in grado di adempiere agli obblighi assunti;

b) sia dichiarato interdetto o inabilitato, con decisione definitiva;

c) sia sottoposto a procedure concorsuali o risulti amministratore di società sottoposte a procedure concorsuali o sia sottoposto a procedimenti penali;

d) risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della Società.

2) Per tale decisione, ai fini del calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale pertanto non spetta neppure il diritto di intervento all'assemblea. Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni in tema di rimborso della partecipazione del socio recedente, restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale.

3) La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso può fare opposizione davanti il Tribunale competente per territorio. Se la Società si compone di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

TITOLO III - DECISIONI E ASSEMBLEA DEI SOCI

ARTICOLO 10 - DECISIONI DEI SOCI

1) I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla

legge, dal presente statuto, nonchè sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

2) In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio d'esercizio e del bilancio sociale e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina dell'Organo amministrativo;
- c) la nomina dell'Organo di controllo o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- d) le modificazioni dell'atto costitutivo;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) l'approvazione dei regolamenti, ivi inclusi quelli che prevedono forme di coinvolgimento dei lavoratori della Società e dei destinatari delle sue attività.

ARTICOLO 11 - DIRITTO DI VOTO

- 1) Hanno diritto di voto i soci iscritti nel registro delle imprese.
- 2) Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

ARTICOLO 12 - CONSENSO ESPRESSO

MEDIANTE CONSULTAZIONE SCRITTA O PER ISCRITTO

- 1) Salvo quanto previsto al primo comma del successivo articolo 13, le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.
- 2) La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
- 3) La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 16 comma 3) del presente statuto.
- 4) Il procedimento deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
- 5) Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine previsto. Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 13 - ASSEMBLEA

- 1) Nei casi in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 10 alle lettere d) ed e) del comma due, nonchè nel caso previsto dal quarto comma dell'art. 2482 bis Codice Civile ed in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante

deliberazione assembleare.

2) L'Assemblea si riunisce anche fuori della sede sociale purché in uno Stato dell'Unione Europea.

3) L'Assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e video collegati, e ciò alle seguenti condizioni delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di Assemblea tenuta ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2479 bis Codice Civile) i luoghi audio e video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente e il Segretario. In tutti i luoghi audio e video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

4) L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo (compresi il telefax e la posta elettronica) idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatta pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante dal registro delle imprese. Nel caso di convocazione a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi simili, l'avviso deve essere spedito al numero di telefax, all'indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal registro delle imprese, fermo restando che quelli tra i soci che non intendono indicare un'utenza telefax o un indirizzo di posta elettronica o revocano l'indicazione effettuata in precedenza, hanno diritto di ricevere la convocazione a mezzo raccomandata.

5) Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

6) Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita.

7) Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale, il rappresentante dei lavoratori e tutti gli amministratori e i componenti dell'Organo di Controllo sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli amministratori o i componenti dell'Organo di Controllo non

partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 14 - SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione) o dall'amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). Nel caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

ARTICOLO 15 - DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta (consegnata al delegato anche mediante telefax o posta elettronica) che deve essere conservata dalla società. E' ammessa anche una delega a valere per più Assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno. Se la delega viene conferita per la singola Assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

ARTICOLO 16 - VERBALE DELL'ASSEMBLEA

- 1) Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal Notaio se richiesto dalla legge.
- 2) Il verbale deve indicare la data, l'ora dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.
- 3) Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, deve essere trasferito, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.

ARTICOLO 17 - QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

- 1) L'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta del capitale sociale presente.
- 2) L'Assemblea, nei casi previsti dai numeri 4 e 5, secondo comma, dell'articolo 2479 Codice Civile, delibera con il voto favorevole di soci che rappresentano i due terzi del capitale sociale.
- 3) Nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
- 4) L'Assemblea in seconda convocazione è validamente costituita qualsiasi sia la quota di capitale sociale presente e delibera:
 - con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale intervenuto in Assemblea, per le decisioni di cui al punto 1 del presente articolo;
 - con il voto favorevole dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale, per le decisioni di cui al punto 2 del presente articolo.

5) Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

**TITOLO IV - ORGANO AMMINISTRATIVO, RAPPRESENTANZA
SOCIALE, CONTROLLO LEGALE DEI CONTI
E AZIONE DI RESPONSABILITA'**

ARTICOLO 18 - AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA'

1) La società può essere amministrata alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina:

a) da un Amministratore Unico;

oppure,

b) da due a cinque amministratori che possono operare, a seconda di quanto previsto all'atto della nomina:

b.1 - con metodo collegiale costituendo quindi il Consiglio di Amministrazione;

b.2 - con metodo disgiuntivo o congiuntivo, secondo quanto previsto dall'articolo 19 del presente statuto;

fermo restando che la redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 del Codice Civile sono in ogni caso di competenza dell'Organo Amministrativo.

Per Organo Amministrativo si intende l'Amministratore Unico, il Consiglio di Amministrazione oppure l'insieme degli amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione della società.

2) La nomina degli amministratori compete ai soci ai sensi dell'articolo 2479 del Codice Civile.

3) L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti che non siano soci.

4) Non possono essere nominati amministratori e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del Codice Civile.

5) Ai sensi dell'art. 7, comma 3, del D.lgs. 112/2017 l'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- di onorabilità: non possono essere nominati componenti dell'Organo amministrativo coloro che si trovano in una delle situazioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

- di professionalità: alla carica di componente dell'Organo amministrativo può essere nominato solamente chi abbia maturato una consistente esperienza professionale o culturale nell'ambito delle materie descritte nell'oggetto della Società;

- di indipendenza: coloro che sono nominati componenti dell'Organo amministrativo non devono avere interessi personali o professionali contrastanti con quelli della Società.

6) Qualora la Società, in base ai dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, un componente

dell'organo amministrativo è nominato su designazione dei lavoratori della Società, secondo modalità che assicurino l'equa partecipazione di tutti i dipendenti alla decisione. L'organo amministrativo della Società può approvare, al riguardo, un'apposita regolamentazione.

7) Gli amministratori durano in carica per il periodo fissato dall'atto costitutivo o all'atto della nomina; in mancanza di fissazione di termine, essi durano in carica fino a revoca o a dimissioni.

8) Il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri il Presidente a maggioranza assoluta dei suoi componenti, a meno che la funzione di presidenza sia attribuita ad uno degli amministratori all'atto della loro nomina; con la medesima maggioranza possono essere nominati anche uno o più Vice Presidenti cui sono attribuiti i poteri di sostituzione del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, secondo le modalità stabilite all'atto della loro nomina. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione verifica la regolarità della costituzione del Consiglio, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

9) Gli amministratori sono rieleggibili.

10) Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli; gli amministratori così nominati restano in carica sino alla successiva assemblea. Se viene meno la metà degli amministratori, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Organo amministrativo; gli altri amministratori devono, entro trenta giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo Organo amministrativo: nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

11) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sopportate per ragioni del loro ufficio.

12) Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 3, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 112/2017 i soci possono inoltre assegnare agli amministratori una indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare l'accantonamento per il fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci. I soci possono assegnare agli amministratori una indennità denominata "di fine rapporto" da riconoscere al momento della cessazione dalla carica per qualunque motivo essa avvenga: tale indennità sarà determinata in ragione di una percentuale sui compensi riconosciuti ai singoli amministratori ovvero in misura fissa.

13) Non si applica agli amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

ARTICOLO 19 - AMMINISTRAZIONE CONGIUNTIVA O DISGIUNTIVA

1) Ove in sede di nomina sia previsto che l'amministrazione della società sia effettuata ai sensi del punto b.2 del comma 1 dell'articolo 18 del presente statuto, gli amministratori, salvo per quanto disposto dall'articolo 2475, comma 5, del Codice Civile agiscono:

a) in via fra loro disgiunta per le operazioni fino a euro 50.000,00

(cinquantamila);

b) in via fra loro congiunta per le operazioni di importo superiore a euro 50.000,00 (cinquantamila).

2) In caso di decisione adottabile disgiuntamente, ciascun amministratore può opporsi all'operazione che un altro amministratore voglia compiere; i soci, con il voto favorevole della maggioranza assoluta del capitale sociale, decidono sull'opposizione.

3) Per le operazioni da compiersi congiuntamente, occorre il consenso della maggioranza degli amministratori nominati e, in caso di due amministratori in carica, il consenso di entrambi.

ARTICOLO 20 - ADUNANZA COLLEGIALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1) Il Consiglio di Amministrazione si raduna, sia nella sede sociale, sia altrove, purchè in uno Stato dell'Unione Europea, tutte le volte che il Presidente lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un terzo dei suoi membri.

2) Il Consiglio viene convocato dal Presidente con avviso da spedirsi almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza a ciascun amministratore, nonchè ai componenti dell'Organo di Controllo e, nei casi di urgenza, almeno 2 (due) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

3) Il Consiglio di Amministrazione può tenere le sue riunioni in audiovideoconferenza o in sola audioconferenza alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

4) Il Consiglio di Amministrazione è comunque validamente costituito e atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del Consiglio stesso e i componenti dell'Organo di Controllo e siano informati sugli argomenti posti all'ordine del giorno della riunione, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5) Per la validità delle deliberazioni del Consiglio si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica.

6) Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti. In caso di parità di voti, la deliberazione proposta si intende approvata o non approvata a seconda di come ha votato chi

presiede la seduta. Le modalità di espressione del voto, fermo restando che deve in ogni caso trattarsi di una modalità che consenta l'individuazione di coloro che esprimano voti contrari oppure che si astengano, sono decise a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

7) Quando il Consiglio è composto da due membri, per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza effettiva di entrambi i membri in carica e le deliberazioni stesse saranno prese all'unanimità dei voti dei presenti. In caso di astensione di uno dei due Amministratori, il Consiglio delibera validamente col voto favorevole dello altro amministratore.

8) Il verbale delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione deve essere tempestivamente redatto ed è sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

9) Il verbale deve indicare:

- a) la data dell'adunanza;
- b) anche in allegato, l'identità dei partecipanti;
- c) le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei favorevoli, degli astenuti e dei dissenzienti;
- d) su richiesta degli amministratori, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

10) Ove prescritto dalla legge e pure in ogni caso l'Organo Amministrativo lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono attribuite a un notaio designato dall'Organo Amministrativo medesimo.

11) Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

12) La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

13) La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengono il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli amministratori.

14) Il procedimento deve concludersi entro cinque giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

15) Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli amministratori in carica non computandosi le astensioni.

16) Le trasmissioni previste nel presente articolo potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il telefax e la posta elettronica.

17) Le decisioni degli amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro delle decisioni degli amministratori. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ARTICOLO 21 - AMMINISTRATORI DELEGATI E COMITATO ESECUTIVO

- 1) Il Consiglio di Amministrazione può nominare tra i suoi membri uno o più amministratori delegati o un comitato esecutivo, fissando le relative attribuzioni e la retribuzione. Non sono delegabili le materie elencate nell'ultimo comma dello articolo 2475 del Codice Civile.
- 2) Qualora il Consiglio sia composto di due soli membri, in caso di disaccordo tra gli amministratori sulla revoca dello amministratore delegato, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e dovrà essere convocata al più presto l'Assemblea per la nomina degli amministratori.

ARTICOLO 22 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO, DIRETTORI E PROCURATORI

- 1) All'Organo Amministrativo spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. In sede di nomina possono tuttavia essere indicati limiti ai poteri dell'Organo Amministrativo.
- 2) Ogni qualvolta l'Organo amministrativo intenda adottare decisioni che incidano direttamente sulle condizioni di lavoro di coloro che sono alle dipendenze della Società, il Rappresentante dei lavoratori deve essere preventivamente consultato al fine di permettergli di esprimere un parere in merito.
- 3) L'esecuzione delle operazioni la cui decisione sia riservata dalla legge ai soci è di competenza dell'Organo Amministrativo.
- 4) L'Organo Amministrativo può nominare direttori e procuratori speciali.

ARTICOLO 23 - RAPPRESENTANZA SOCIALE

- 1) La rappresentanza della società di fronte ai terzi e anche in giudizio, con facoltà di agire in qualsiasi sede e grado di giurisdizione, anche sovranazionale o internazionale e pure per giudizi di revocazione e di cassazione e di nominare all'uopo avvocati e procuratori alle liti, spetta:
 - a) nel caso di Amministratore Unico allo stesso;
 - b) nel caso di sistema di amministrazione collegiale, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione e, nell'ambito dei poteri loro conferiti, agli amministratori delegati;
 - c) nel caso di sistema di amministrazione non collegiale:
 - c.1 - a ciascun amministratore in via disgiunta dagli altri, nelle materie in cui detto amministratore possa operare, a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina o nel presente statuto, con metodo disgiuntivo;
 - c.2 - agli amministratori in via congiunta l'uno con gli altri oppure l'uno con taluno degli altri, a seconda di quanto stabilito all'atto della nomina o nel presente statuto, nelle materie in cui detti amministratori possano operare con metodo congiuntivo.
- 2) L'Organo Amministrativo può deliberare che l'uso della firma sociale sia conferito, per determinati atti o categorie di atti, a dipendenti della società ed eventualmente a terzi, sia congiuntamente che disgiuntamente.

ARTICOLO 24 - RESPONSABILITA' PER SANZIONI

Ai sensi dell'articolo 11 comma VI del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 numero 472, i debiti per sanzioni conseguenti a violazioni che gli amministratori commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri, rimangono a carico della società anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni e degli enti che gestiscono tributi, con espressa esclusione dei casi nei quali gli amministratori abbiano agito deliberatamente in danno della società e dei casi voluti dalla legge, prevedendo che l'esclusione è provata quando il giudice, investito della controversia, si sia pronunciato in tal senso, o quando venga riconosciuto dall'autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente il verificarsi di una clausola di esclusione.

ARTICOLO 25 - ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- 1) Fatto salvo quanto previsto dall'art. 28.4, i soci nominano l'Organo di controllo interno che resta in carica per tre esercizi, sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio relativo al terzo esercizio.
- 2) L'Organo di controllo è composto, alternativamente, su decisione dei soci in sede di nomina, da un membro effettivo o da un collegio, composto da tre membri effettivi e due supplenti aventi i requisiti di cui all'articolo 2397, comma 2, e 2399 del codice civile.
- 3) I sindaci vigilano sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. I sindaci esercitano, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità sociali da parte dell'impresa sociale ed attestano che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 9, comma 2, D.lgs. 112/2017; il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. I sindaci possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo; a tal fine, essi possono chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento ai gruppi di imprese sociali, sull'andamento delle operazioni o su determinati affari.
- 4) Il collegio sindacale viene convocato dal presidente con avviso da spedirsi almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza a ciascun sindaco e, nei casi di urgenza, almeno 3 (tre) giorni prima. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).
- 5) Il collegio sindacale è comunque validamente costituito ed atto a deliberare qualora, anche in assenza delle suddette formalità, siano presenti tutti i membri del collegio stesso, fermo restando il diritto di ciascuno degli intervenuti di opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.
- 6) Le adunanze del collegio sindacale possono svolgersi anche con gli intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti,

audio/video o anche solo audio collegati, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei componenti del collegio sindacale.

7) Quando prescritto in via inderogabile dalla legge o deciso con delibera dell'assemblea dei soci, la revisione legale dei conti è esercitata dal sindaco unico o dal collegio sindacale, ovvero da un revisore o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro. I requisiti, le funzioni, il conferimento, la revoca e la cessazione dell'incarico, la responsabilità e le attività del revisore contabile o della società di revisione sono regolati dalla legge.

8) Qualora la Società, in base ai dati risultanti dall'ultimo bilancio approvato, superi due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, un componente dell'Organo di controllo è nominato su designazione dei lavoratori della Società, secondo modalità che assicurino l'equa partecipazione di tutti i dipendenti alla decisione. L'Organo amministrativo della Società può approvare, al riguardo, un'apposita regolamentazione.

9) Anche ai componenti dell'Organo di Controllo si applicano i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti per l'Organo Amministrativo dall'art. 18.5 del presente Statuto.

10) Per tutto quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di Organo di Controllo e revisione legale dei conti.

TITOLO V - ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

ARTICOLO 26 - ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO E UTILI

1) Gli esercizi sociali si chiudono il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo provvede alla formazione del bilancio e lo presenta ai soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il bilancio può essere presentato ai soci per l'approvazione entro comunque il termine non superiore a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, nei limiti ed alle condizioni comunque previsti dal secondo comma dell'art. 2364 Codice Civile.

2) Fatto salvo quanto indicato al successivo comma 3 è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, fondi e riserve comunque denominati, a fondatori, soci o associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto, fatto salvo il rimborso al socio del capitale effettivamente versato ed eventualmente rivalutato o aumentato nei limiti di cui ai successivi commi 3 e 4.

3) Gli utili netti risultanti dal bilancio sono destinati allo svolgimento dell'attività statutaria o ad incremento del patrimonio, nel rispetto della seguente regolamentazione:

a) una quota di utili non inferiore al 30% (trenta per cento) deve essere destinata a riserva legale;

b) una quota di utili può essere distribuita ai soci sotto forma di dividendo nella misura e con le modalità previste dal successivo comma 4;

c) una quota di utili può essere destinata ad aumento gratuito del

capitale sociale nella misura e con le modalità previste dal comma 4;
d) la restante quota di utili deve essere destinata a riserva straordinaria.

4) La Società può destinare una quota in ogni caso inferiore al cinquanta per cento degli utili netti risultanti dal bilancio, dedotte eventuali perdite maturate negli esercizi precedenti:

a) ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato dai soci, nei limiti delle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili sono stati prodotti;

b) alla distribuzione, anche mediante aumento gratuito del capitale sociale, di dividendi ai soci, in misura comunque non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

5) L'Organo amministrativo deve, inoltre, redigere il bilancio sociale ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.lgs. 112/2017. Il bilancio sociale deve essere depositato presso il registro delle imprese e pubblicato nel sito internet della società.

TITOLO VI - TITOLI DI DEBITO **ARTICOLO 27 - TITOLI DI DEBITO**

Ai sensi e con le modalità e sotto le condizioni previste dall'articolo 2483 Codice Civile, la società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi. L'emissione deve essere deliberata con decisione dei soci adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale. L'Organo Amministrativo potrà essere delegato a determinare, di volta in volta, i limiti e le modalità per la loro emissione.

E' fatta salva la possibilità di modificare le condizioni del prestito e le modalità di rimborso dei titoli a condizione che tale decisione sia approvata dalla maggioranza dei possessori dei titoli.

TITOLO VII COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA' **ARTICOLO 28 - COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI E DEI DESTINATARI DELLE ATTIVITA'**

1) La Società promuove il coinvolgimento dei lavoratori e degli altri soggetti direttamente interessati alla sua attività mediante un meccanismo di informazione e consultazione disciplinato con regolamento proposto dall'Organo amministrativo e finalizzato a porre lavoratori ed altri soggetti interessati all'attività della Società nella condizione di esercitare un'influenza sulle decisioni della Società stessa, con particolare riferimento alle questioni che incidono direttamente sulle condizioni di lavoro.

2) Ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. 112/2017 verrà predisposto a cura dell'Organo amministrativo ed approvato dall'assemblea un apposito regolamento aziendale per disciplinare adeguate forme di coinvolgimento dei lavoratori e di altri soggetti direttamente interessati alle attività della Società.

3) In ogni caso i lavoratori, anche tramite il loro Rappresentante,

potranno partecipare, senza diritto di voto, alle assemblee dei soci convocate per l'approvazione del bilancio annuale e per le deliberazioni relative ai contratti di lavoro dei dipendenti o a tematiche che riguardano o impattano sui lavoratori della Società.

4) In caso di superamento da parte della Società di due dei limiti indicati nel primo comma dell'articolo 2435-bis del codice civile ridotti della metà, i lavoratori potranno nominare un componente dell'Organo amministrativo e dell'Organo di controllo.

TITOLO VIII - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ARTICOLO 29 - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

1) La società si scioglie per le cause previste dalla Legge.

2) In tutte le ipotesi di scioglimento, l'Organo Amministrativo deve effettuare gli adempimenti pubblicitari previsti dalla Legge nel termine di trenta giorni dal loro verificarsi.

3) L'Assemblea, se del caso convocata dall'Organo Amministrativo, nominerà uno o più Liquidatori determinando:

- il numero dei Liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio, in caso di più Liquidatori, e ciò anche mediante rinvio al funzionamento del Consiglio di Amministrazione, in quanto compatibile;

- a chi spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;

- gli eventuali limiti ai poteri dell'Organo Liquidativo.

Esaurita la liquidazione, il patrimonio residuo, dedotto il capitale effettivamente versato dai soci, eventualmente rivalutato o aumentato, e i dividendi deliberati e non distribuiti nei limiti di cui all'articolo 26.4, è devoluto ad altri enti del Terzo settore costituiti ed operanti da almeno tre anni o ai fondi di cui all'articolo 16 del D.lgs. 112/2017.

TITOLO IX - CLAUSOLA COMPROMISSORIA -

FORO COMPETENTE

ARTICOLO 30 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA

1) Qualunque controversia (fatta eccezione per quelle nelle quali la legge richiede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero) sorga tra soci o tra i soci e la società, l'Organo Amministrativo e l'Organo di Liquidazione o i membri di tali Organi, ancorché solo fra alcuni di tali soggetti od Organi, in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, è deferita al giudizio di un arbitro che giudica ritualmente e secondo diritto.

2) L'arbitro è nominato dal Presidente del Tribunale dove la società ha la sua sede legale.

ARTICOLO 31 - FORO COMPETENTE

Per qualunque controversia sorga in dipendenza di affari sociali e della interpretazione o esecuzione del presente statuto è competente il foro del luogo ove la società ha la propria sede legale.

TITOLO X - NORME FINALI

ARTICOLO 32 - NORME FINALI

Per quanto qui non espressamente previsto si fa espresso riferimento alle norme di Legge in materia di società a responsabilità

limitata, nonché di impresa sociale previste dal D.lgs. 112/2017.
F.to Anna Barbara Filomena Galli
Giandomenico Schiantarelli L.S.